

CODICE ETICO

Art. 1 – Principi generali.

Qualunque tipo di attività svolta in rappresentanza di elysium SGMS “di seguito Mutua” o nell’effettuazione di quanto necessario allo studio ed alla realizzazione dei progetti in capo ad essa, deve essere svolta nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti emanati dagli organi dello Stato italiano, dei suoi Principi Costituzionali e dell’Ordinamento dell’Unione Europea.

L’operare nell’ambito delle finalità della Mutua dovrà sempre essere interpretato alla luce dei principi di etica, altruismo, riservatezza e di efficace e virtuosa comunicazione, cioè di quei valori che hanno ispirato i Soci fondatori di questa Società Generale di Mutuo Soccorso totalmente dedicata alle attività di promozione e valorizzazione della salute, della condizione sociale, culturale ed economica.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutti gli Associati ed ai Collaboratori, anche temporanei, che vengano incaricati, secondo quanto previsto dal Regolamento, di attività inerenti allo studio, alla ricerca e comunicazione, oppure alla realizzazione dei progetti promossi dalla Mutua (nel seguito Associati).

Art. 3 – Tutela della Mutua

I comportamenti degli Associati dovranno sempre essere finalizzati alla massima tutela della buona reputazione e del decoro dell’immagine della Mutua e di tutti i suoi Associati, membri e relativi collaboratori.

Art. 4 – Doveri

Tutti gli Associati alla Mutua sono chiamati a rispettare ed a far rispettare il presente Codice Etico.

Tutti gli Associati alla Mutua devono operare nel perseguire gli obiettivi della stessa con diligenza, perizia e prudenza, mantenendo costante coerenza con i principi di integrità, lealtà, correttezza, trasparenza e massima reciproca collaborazione.

Art. 5 – Ingresso di nuovi Associati

Una particolare attenzione si rende necessaria nell’accettazione di nuovi Associati, le cui candidature devono essere appoggiate da un socio già a ruolo, in veste di garante delle qualità e delle capacità richieste al nuovo Associato.

Questo legame di responsabilità continuerà a permanere anche dopo l’eventuale accettazione della domanda di ammissione del candidato a nuovo Associato della Mutua.



Art. 6 – Legalità

In base a quanto affermato al precedente articolo, si stabilisce il preciso obbligo di comunicare all'organo preposto e alla Presidenza della Mutua, eventuali procedimenti giudiziari o indagini a qualsiasi titolo in corso da parte delle autorità, che vengano aperti nei confronti degli Associati, questo per valutare e gestire in modo appropriato potenziali ricadute negative sulla buona reputazione della Mutua.

Costituisce grave violazione Etica ogni forma di partecipazione o vicinanza ad affari illeciti in qualunque modo riconducibili alla criminalità organizzata o comunque a soggetti dediti ad attività illegali.

Art. 7 – Riservatezza

Il dovere della riservatezza è considerato uno degli strumenti fondamentali per la realizzazione dei progetti promossi dalla Mutua ed in generale per il compimento dei suoi obiettivi statutari.

Art. 8 – Non divulgazione

La possibilità di venire a conoscenza di informazioni non ancora rese pubbliche in campo scientifico e artistico, o comunque attribuibili ad originali opere dell'intelletto, oppure la necessità di non creare turbative nel campo delle relazioni fra gli interlocutori di volta in volta coinvolti o potenzialmente coinvolgibili nelle attività della Mutua, impongono un preciso dovere di non divulgazione delle informazioni assunte nell'esecuzione degli incarichi assegnati e, in generale, in tutte le occasioni sociali correlate alla vita associativa della Mutua, sia che si tratti di incontri a carattere ufficiale o puramente conviviale.

Viene pertanto ritenuto preciso obbligo degli Associati quello di garantire le condizioni per il rispetto dei doveri di riservatezza e di non divulgazione; nel seguito vengono elencati alcuni specifici comportamenti in questo senso indispensabili:

- a) **Non** diffondere in alcun modo documenti ufficiali della Mutua (es. verbali delle assemblee, documentazioni di progetto, etc.) al di fuori di quanto previsto dal Regolamento o, in suo difetto, di quanto concordato con la Presidenza della Mutua.
- b) **Con** esclusione di quanto espressamente previsto al successivo Art. 10, evitare tassativamente qualsiasi esternazione relativa ad attività ed a relazioni della Mutua che sia diffusa tramite un qualunque mezzo elettronico atto a trasmettere informazioni in modalità non strettamente privata (in generale pagine Web di portali e “blog” pubblicamente accessibili, tutti i “social media” come Facebook, Twitter etc.).

Art. 9 – Tutela dei dati

In aggiunta a quanto stabilito negli Articoli 7 e 8, viene definita la necessità di porre in essere tutte quelle metodologie tecnologiche ragionevolmente utilizzabili per la protezione dei dati riconducibili alla Mutua o ai suoi membri, registrati su computer, telefoni cellulari, o genericamente su supporti magnetici, ad esempio dischi rimuovibili (“chiavette” usb) e dispositivi analoghi.



Art. 10 – Comunicazione

Richiamando parte di quanto affermato nell'Art. 1, a proposito di efficace e virtuosa comunicazione, viene stabilito quanto segue.

Ogni forma pubblicitaria, comunque venga espressa, deve rispettare la dignità ed il decoro della Mutua e delle sue finalità statutarie.

Le affermazioni devono essere trasparenti, veritieri, corrette e non devono essere equivoche o ingannevoli.

Le forme ed i contenuti pubblicitari devono venire preventivamente concordati ed approvati dall'organo di amministrazione della Mutua attraverso un consenso scritto a firma dell'organo preposto all'uopo e/o dalla Presidenza .

Sul web e sui "social media" verranno autorizzati esclusivamente siti e canali ufficiali approvati come al punto precedente.

Qualunque partecipazione da parte di soggetti tenuti a manifestazioni pubbliche o a trasmissioni di voce o immagini diffuse mediante mezzi di comunicazione di massa, che prevedano interviste o dichiarazioni aventi come argomento la vita della Mutua, deve essere preventivamente autorizzata dall'organo preposto e/o dalla Presidenza della Mutua.

Art. 11 – Sanzioni

La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Etico verranno considerate indecorose e pertanto motivo di azioni nei confronti dell'Associato soggetto a valutazione di eventuali sospensioni sanzionatorie e/o esclusione dalla Mutua, secondo le norme statutarie e del Regolamento Interno su decisione degli organi della Società di Mutuo Soccorso **elysium SGMS**.

elysium SGMS

Il Presidente

